

	N. 22262 di racc.	N. 39726 di rep.
	(Esente da bollo art. 82, comma 5, D. Lgs. n. 117/2017)	
	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno 2025 - duemilaventicinque,	
	il giorno 29 - ventinove, del mese di ottobre.	
	In Lodi, Via San Martino n. 11.	Registrato a LODI il 07/11/2025 al N. 7375 Serie 1T Esatti € 200,00
	Avanti a me dottor Vincenzo Rozza Notaio residente in Lodi ed	
	iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti	
	i signori:	
	BIANCHINI PIETRO nato a Lodi il 23 settembre 1958, residente a	
	Massalengo, in Via Di Vittorio n. 16, codice fiscale BNC PTR	
	58P23 E648J;	
	BRUSONI LILIANA nata a Pavia il 14 settembre 1962, residente a	
	Lodi, in Viale Papa Giovanni XXIII n. 22/B, codice fiscale BRS	
	LLN 62P54 G388B;	
	MUSELLA FRANCAMARIA nata a Lodi il 22 settembre 1959, residen-	
	te a Lodi, in Via Defendente da Lodi n. 37, codice fiscale MSL	
	FNC 59P62 E648P;	
	PEZZINI ANTONELLA nata a Lodi il 1° settembre 1966, residente	
	a Lodi, in Viale Trento Trieste n. 25, codice fiscale PZZ>NNL	
	66P41 E648J;	
	PEZZINI ERMINIO nato a Lodi il 19 febbraio 1948, residente a	
	Lodi, in Via San Bassiano n. 33, codice fiscale PZZ RMN 48B19	
	E648Y;	

PEZZINI ERNESTINA nata a Lodi il 27 novembre 1967, residente a Lodi, in Via Paolo Gorini n. 44, codice fiscale PZZ RST 67S67E648Q;

PREMOLI MARIA nata a Lodi il 25 febbraio 1962, residente a Lodi, in Via XX Settembre n. 37, codice fiscale PRM MRA 62B65E648G;

RESCALLI ANGELO nato a Lodi il 28 ottobre 1947, residente a Lodi, in Via Giovanni Gandini n. 9/B, codice fiscale RSC NGL47R28 E648B;

RESCALLI DANIELE nato a Lodi il 6 novembre 1977, residente a Lodi, in Via Pace di Lodi n. 19, codice fiscale RSC DNL 77S06E648C.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadini italiani, i quali convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita tra i comparenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e ss. del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, una Associazione non avente scopo di lucro denominata:

"TEATRO DEI GIOVANI DI LODI -

Associazione di promozione sociale"

2) L'associazione ha sede legale in Lodi (LO), Via Paolo Gorini n. 44.

3) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.

In particolare, essa si propone di promuovere e favorire l'attività culturale e in particolare teatrale, la produzione e la diffusione dell'arte del teatro di figura e teatrale in genere, la gestione di eventi e manifestazioni, la formazione di artisti e di un nuovo pubblico.

La cultura, l'apprendimento, lo studio, la crescita professionale, artistica, umana e relazionale, il benessere personale e della collettività sono le basi della sua azione; così anche la formazione professionale, riguardante tutti i campi che essa comprende.

L'Associazione riconosce la qualità artistica come valore.

Favorisce dunque e pone al centro della sua attività lo studio, la ricerca, il dibattito, l'approfondimento artistico, la formazione e il rinnovamento culturale, permettendo ad un pubblico sempre più ampio di accedere all'esperienza artistica, con particolare riguardo alle nuove generazioni, continuando l'attività nata nel 1958 e continuata dal 1974 sotto la direzione di Bruno Pezzini, promotore del precedente Teatro dei Giovani di Lodi.

4) La sede, lo scopo, le norme che disciplinano l'associazione risultano dallo statuto che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

5) Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31

(trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

9) A comporre il primo Consiglio Direttivo sono chiamati i qui intervenuti signori:

PEZZINI ERNESTINA - Presidente;

PEZZINI ERMINIO - Vice Presidente;

BRUSONI LILIANA - Segretario.

I predetti membri del Consiglio Direttivo sono nominati alle rispettive cariche con questo atto fino al subentro dei nuovi eletti salvo revoche o dimissioni.

10) Il patrimonio dell'Associazione ammonta ad Euro 16.000 (sedicimila) ed è costituito dai beni mobili qui apportati all'associazione dalla signora PEZZINI ERNESTINA, riconducibili alla famiglia di BRUNO PEZZINI ed utilizzati dalla Compagnia Teatro dei Giovani di Lodi, esercitata sotto diverse forme giuridiche sino al 2019, così come descritti nella relazione di stima predisposta dal perito Dottor Emanuele Fasani, asseverata con giuramento avanti me Notaio in data odierna al n. di rep. precedente a quello attribuito al presente atto, che in originale si allega al presente atto sotto "B".

Gli associati si impegnano a sottoscrivere la quota associativa; per assicurare all'associazione iniziale liquidità, la signora PEZZINI ERNESTINA versa qui all'atto, in denaro contante, la somma di Euro 1.000 (mille), che viene consegnata al Consiglio Direttivo.

11) Le spese e tasse del presente atto e dipendenti sono a ca-

rico dell'associazione, richiedendosi le agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

12) Le parti prestano il loro consenso affinché il Notaio rogante tratti e conservi i loro dati personali ai sensi della Legge 675/1996 e D. lgs. n. 196/2003 e succ.; pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli.

Il sottoscritto dottor Vincenzo Rozza, Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

premesso

1. che con il presente atto ricevuto da me Notaio in data odierna, l'ente qui costituito intende conseguire la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

2. il valore, l'entità e la composizione del patrimonio dell'ente, così come costituito con il presente atto, risultano comprovati dalla relazione di stima qui allegata;

3. il valore del patrimonio risultante da detta relazione di stima ammonta a Euro 16.000 (sedicimila),

ATTESTO

la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall'articolo 22, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Del

presente, con gli allegati, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 18,10 - diciotto e dieci.

L'atto è scritto da persona di mia fiducia e da me completato su sei facciate fin qui di due fogli.

F.TO: BIANCHINI PIETRO

- " LILIANA BRUSONI
- " FRANCAMARIA MUSELLA
- " ANTONELLA PEZZINI
- " PEZZINI ERMINIO
- " ERNESTINA PEZZINI
- " MARIA PREMOLI
- " ANGELO RESCALLI
- " DANIELE RESCALLI
- " VINCENZO ROZZA Notaio

Allegato "A" al n. 22262/39726 di rep.

STATUTO

"ASSOCIAZIONE TEATRO DEI GIOVANI DI LODI APS"

Art. 1. Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione, denominato **TEATRO DEI GIOVANI DI LODI - Associazione di promozione sociale**.

1.2 L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice", dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, nonché dal presente statuto.

1.3 L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio, a sensi di legge.

Art. 2. Sede e durata

2.1 L'associazione ha sede legale nel Comune di Lodi, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3. Oggetto e scopo

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.

In particolare, essa si propone di promuovere e favorire l'attività culturale e in particolare teatrale, la produzione e la diffusione dell'arte del teatro di figura e teatrale in genere, la gestione di eventi e manifestazioni, la formazione di artisti e di un nuovo pubblico.

La cultura, l'apprendimento, lo studio, la crescita professionale, artistica, umana e relazionale, il benessere personale e della collettività sono le basi della sua azione; così anche la formazione professionale, riguardante tutti i campi che essa comprende.

L'Associazione riconosce la qualità artistica come valore.

Favorisce dunque e pone al centro della sua attività lo studio, la ricerca, il dibattito, l'approfondimento artistico, la formazione e il rinnovamento culturale, permettendo ad un pubblico sempre più ampio di accedere all'esperienza artistica, con particolare riguardo alle nuove generazioni, continuando l'attività nata nel 1958 e continuata dal 1974 sotto la direzione di Bruno Pezzini, promotore del precedente Teatro dei Giovani di Lodi.

3.2 L'associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

3.3 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, l'attività culturale di interesse sociale con finalità educative, tra cui in particolare:

1) L'organizzazione di spettacoli e performances teatrali anche mediante l'utilizzo di marionette, burattini e altri linguaggi del teatro di figura, stages e corsi di formazione, Stagioni, festival e Rassegne teatrali; sostegno ufficiale ad attività di altri al fine degli scopi previsti dallo statuto.

2) Il recupero della tradizione culturale, storica e artistica locale attraverso la comunicazione ed i linguaggi teatrali, al contempo incoraggiando il rinnovamento delle arti del teatro di figura;

3) La promozione della partecipazione e del volontariato nel settore del teatro amatoriale e delle arti visive e recitative, quale espressione di promozione socioculturale della persona, di stimolo e diffusione della cultura e della conoscenza intergenerazionale e di ogni ceto sociale, di contributo all'uso degli strumenti espressivi della recitazione e della comunicazione per sviluppare iniziative di condivisione, partecipazione, solidarietà, civismo.

4) La gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al

presente articolo, ai sensi dell'art. 5 comma primo lett. "i" del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS): "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";

5) L'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5 comma primo lett. "d" del CTS;

In particolare, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

a) La produzione e la realizzazione di spettacoli teatrali e saggi, la gestione di teatri, di cinema, di luoghi di cultura e di intrattenimento in genere e comunque ogni iniziativa diretta alla diffusione del teatro di figura, della cultura e dello spettacolo in genere.

b) Le tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, corsi, seminari, proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci e per la comunità.

c) Le attività multidisciplinari (teatro, video, arte) in ambito socioculturale, ricreative e turistiche, esposizioni ed

eventi d'arte, nonché iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio archivistico dell'associazione e della sperimentazione multimediale e multidisciplinare.

d) La promozione e la cura diretta o indiretta della redazione e dell'edizione di libri e pubblicazioni editoriali cartacee e multimediali, audio-video, podcast, in ambito informativo/divulgativo, artistico, socioculturale, turistico, e delle nuove tecnologie.

e) L'istituzione di concorsi e l'assegnazione di borse di studio.

f) L'organizzazione di attività di animazione e di aggregazione rivolte a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, campus, attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo e formativo dei bambini e dei ragazzi, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale e svolgendo in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

g) L'organizzazione di attività di animazione e di aggregazione rivolte ad anziani e persone con situazioni di fragilità, attraverso la realizzazione di attività culturali e laboratoriali per favorire il benessere della persona.

h) L'utilizzo del teatro per progetti laboratoriali culturali ed educativi con adulti anche nella promozione della relazione

adulto-bambino.

3.4 L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con istituzioni, organizzazioni ed enti nazionali e internazionali, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico. In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

- * stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerato opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

- * stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- * compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di pre-

valenza rispetto all'attività principale;

* esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

3.5 L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice, tra cui in modo indicativo e non esaustivo le seguenti:

- Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale e/o di raccolta fondi per scopi benefici approvati dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei soci
- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.

Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e

successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Le risorse economiche con le quali l'associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- i contributi dei soci che sono costituiti dalla quota di ingresso una tantum, dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;
- le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
- i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

4.3 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la

vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.4 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dall'importo di € 15.000 (quindicimila) da considerarsi patrimonio indisponibile.

4.5 Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4.6 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

4.7 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

4.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qual-

siasi entità, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4.9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

4.10 Il patrimonio dell'associazione non può essere inferiore a Euro 15.000 (quindicimila). Quando risulta che il patrimonio è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo (di Euro 15.000 - quindicimila) oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'associazione.

Art. 5 Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione

5.1 Il numero minimo degli associati è quello indicato dal codice in materia di Associazioni di promozione sociale.

5.2 Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione.

5.3 Sono associati dell'associazione: associati ordinari e associati onorari, secondo la seguente definizione:

- associati ordinari: le persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale e i contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo;

- associati onorari: le persone, enti o istituzioni che il Consiglio ha facoltà di nominare.

5.4 Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.

5.5 Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

5.6 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.

5.7 Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

5.8 Tutti gli associati hanno diritto di voto, in particolare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi

dell'associazione.

5.9 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune.

5.10 È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

5.11 L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

5.12 L'ammissione degli associati ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due associati.

5.13 Il Consiglio Direttivo, valutata la domanda, ammette o rifiuta la candidatura in applicazione dei principi di cui all'art. 23 del Codice.

5.14 L'esclusione di un associato può aver luogo:

- per causa di indegnità;
- per dimissioni;
- per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari

deliberati dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente.

5.15 L'esclusione dell'associato viene decisa, dopo inchiesta verbale, dal Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto e successiva ratifica alla prima assemblea utile.

5.16 Ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta entro la fine dell'esercizio, purché tale comunicazione pervenga al Presidente al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno. I diritti e i doveri dell'associato, segnatamente l'obbligo di versare la quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell'esercizio sociale.

5.17 Ogni interessato può rivolgere entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente apposita istanza all'Assemblea affinché si pronunci in merito.

Art. 6. Organi dell'associazione

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario e il Tesoriere;
- l'Organo di controllo e l'Organo di revisione (se nominati).

6.2 I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi del-

le spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano in analoghi settori e condizioni.

Ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

6.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni, stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

6.4 Le indennità e compensi per incarichi o funzione devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

6.5 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art. 7. Assemblea

7.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione maggiorenni aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa.

7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice.

7.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:

- provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- dà gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

7.5 L'Assemblea è convocata con avviso inviato almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con

tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre pubblicata sul sito internet dell'associazione se esistente; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

7.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 13, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.8 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

7.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

a. la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione

b. l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio, dell'Organo di controllo o di revisione;

c. l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;

d. l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;

e. l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;

f. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

7.10 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

a. l'approvazione delle modifiche statutarie;

b. la trasformazione, la fusione, la scissione;

c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.

7.11 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice ci-

vile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

7.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

7.13 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

7.14 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

7.15 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

Art. 8. Consiglio direttivo

8.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, compresi il Presidente e il vicepresidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

In caso di decadenza per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9. Presidente

9.1 Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il Presidente può conferire procure e mandati, per singoli atti o categorie di atti, utili allo svolgimento dell'attività sociale.

9.2 Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, correlandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

Art. 10. Vicepresidente

10.1 il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vice Presidente costituisce per terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 11. Segretario - Tesoriere

11.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

11.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Asso-

ciati dell'associazione.

11.3 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

11.4 Il Tesoriere, che può coincidere o meno con il Segretario, è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario.

11.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

11.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

Art. 12. Libri dell'associazione

12.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'organo di revisione nonché il

libro dei soci dell'associazione.

12.2 Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente, il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

Art. 13. Organo di controllo e organo di revisione.

13.1 L'Organo di controllo e l'organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

13.2 Nel caso di nomina obbligatoria, ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art. 2397 del Codice Civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

13.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

13.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono dalla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

13.6 La carica di componente l'Organo di controllo e dell'Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

13.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 14. Bilancio consuntivo e preventivo

14.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per

l'approvazione del bilancio consuntivo.

14.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

14.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

14.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice.

14.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

Art.15. Avanzi di gestione

15.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

15.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 16. Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

16.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 17. Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/7/2010 e s. m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Lodi.

Art. 18. Foro Competente

18.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Lodi.

18.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 19. Regolamenti

19.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Art. 20. Volontariato e lavoro nell'Associazione

20.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice.

20.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 36 del Codice.

20.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

Art. 21. Responsabilità violazioni amministrative

21.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 472 del 18.12.1997, l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

21.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

21.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione ab-

	bia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o	
	ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia	
	quelle caratteristiche di particolare gravità indicate	
	dall'art. 5 comma 3 dello stesso D. Lgs. 472.	
	21.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi pro-	
	vata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in	
	tal senso.	
	Art. 22. Legge applicabile	
	22.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente	
	statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto le-	
	gislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di	
	promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per	
	quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del Co-	
	dice Civile e le relative disposizioni di attuazione.	
	F.TO: BIANCHINI PIETRO	
	" LILIANA BRUSONI	
	" FRANCAMARIA MUSELLA	
	" ANTONELLA PEZZINI	
	" PEZZINI ERMINIO	
	" ERNESTINA PEZZINI	
	" MARIA PREMOLI	
	" ANGELO RESCALLI	
	" DANIELE RESCALLI	
	" VINCENZO ROZZA Notaio	